



Città di Campodarsego

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

COMUNALE DEI GIOVANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/09/2022.

INDICE

Art. 1 – Costituzione e finalità	pag. 3
Art. 2 – Compiti della Consulta dei Giovani	pag. 3
Art. 3 – Organi della Consulta	pag. 3
Art. 4 – L’Assemblea	pag. 4
Art. 5 – Convocazione dell’Assemblea	pag. 4
Art. 6 – Compiti dell’Assemblea	pag. 5
Art. 7 – Il Presidente	pag. 5
Art. 8 – Il Vice Presidente	pag. 5
Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni	pag. 5
Art. 10 – Il Direttivo	pag. 5
Art. 11 – Funzioni del Direttivo	pag. 6
Art. 12 – Funzioni del Segretario	pag. 6
Art. 13 – Decadenza	pag. 6
Art. 14 – Dimissioni	pag. 7
Art. 15 – Pubblicità delle sedute	pag. 7
Art. 16 – Attività regolamentare della Consulta	pag. 7
Art. 17 – Disposizioni finali	pag. 7

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Art. 1

Costituzione e finalità

1. Il Comune di Campodarsego riconosce nei giovani una risorsa fondamentale della propria comunità locale ed intende per questo promuoverne sempre di più la crescita culturale e sociale, favorendo la loro partecipazione alle scelte che incidono sulla vita della città e del territorio.

2. Per il conseguimento delle finalità indicate nel precedente comma, viene istituita la Consulta Comunale dei Giovani, organo rappresentativo della comunità giovanile di Campodarsego, che opera in piena autonomia ed è finalizzata a svolgere un ruolo propositivo e consultivo dell'Amministrazione Comunale in materie di politiche giovanili, allo scopo di diventare centro di aggregazione, analisi e confronto dei giovani con le realtà sociali operanti nel territorio.

Art. 2

Compiti della Consulta dei Giovani

1. La Consulta formula proposte, esprime pareri ed elabora progetti inerenti alle problematiche della popolazione giovanile del Comune di Campodarsego.

In particolare la Consulta:

- formula progetti i quali, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti e con l'impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza per i ragazzi e le ragazze;
- esprime pareri, non vincolanti, sugli atti di programmazione dell'Amministrazione Comunale riguardanti i giovani;
- promuove dibattiti, ricerche ed iniziative su tematiche di interesse della popolazione giovanile;
- favorisce l'instaurarsi di rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum dei Giovani presenti nel territorio provinciale e comunale;
- contribuisce, attraverso la propria attività propositiva, al miglioramento dei servizi rivolti ai giovani erogati dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel bilancio di previsione del Comune di Campodarsego, previa valutazione preliminare, a cura della Giunta Comunale, in ordine alla rilevanza e fattibilità dei progetti proposti, potrà essere finanziato un apposito capitolo di spesa per l'esecuzione di specifici obiettivi deliberati dalla consulta nelle materie di propria competenza e condivisi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Organi della Consulta

Sono organi della Consulta Comunale dei Giovani:

- l'Assemblea;
- il Direttivo;
- il Presidente;

- il Vice Presidente.

Art. 4
L'Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani è composta da tutti i giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti a Campodarsego che intendano farvi parte, a titolo personale o in rappresentanza di organismi studenteschi, associazioni o organizzazioni locali che svolgono attività riferita prevalentemente al mondo giovanile.
2. Per iscriversi alla Consulta, è necessario far pervenire in Comune la relativa richiesta d'iscrizione in conformità ad un modulo predisposto dal Comune e disponibile nella predisponenda sezione dedicata alla Consulta, nel sito istituzionale del Comune di Campodarsego.
3. I componenti dell'Assemblea sono nominati con provvedimento del Sindaco tra coloro che, entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico nell'Albo pretorio in line e nell'apposita sezione dedicata alla Consulta, nel sito istituzionale del Comune di Campodarsego, abbiano fatto pervenire all'Ente specifica domanda avanzando la propria candidatura.
4. L'attività istruttoria preordinata alla verifica della sussistenza dei prescritti requisiti di ammissibilità delle domande è svolta dall'Ufficio all'uopo designato dal Responsabile dei Servizi Amministrativi, il quale sovrintende al relativo procedimento, provvedendo a rimettere gli esiti dell'istruttoria espletata al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento delle domande di iscrizione.
5. E' ammessa, in qualsiasi momento, successivo all'iniziale costituzione dell'Assemblea, la presentazione delle domande d'iscrizione da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui al comma 2.
6. Ogni associazione o gruppo giovanile, di qualunque ispirazione culturale, sociale, politica o religiosa, può delegare in forma scritta il proprio rappresentante all'interno dell'Assemblea, sulla base della modulistica all'uopo predisposta.
 3. Sono membri di diritto dell'Assemblea, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto:
 - il Sindaco;
 - l'Assessore Comunale e/o il Consigliere Incaricato alle Politiche Giovanili;
 - 3 Consiglieri Comunali di cui almeno 1 in rappresentanza delle minoranze designati dal Consiglio Comunale.
 4. L'Assemblea rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale.

Art. 5
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

La convocazione è fatta dal Presidente che formula il relativo ordine del giorno, presiede la seduta e dirige i suoi lavori.

La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal Sindaco, che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente.

Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti del Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene con gli stessi termini e secondo le medesime modalità stabilite per la convocazione del Consiglio Comunale. Della convocazione dell'Assemblea viene data comunicazione al Sindaco, all'Assessore e/o Consigliere Incaricato alle Politiche Giovanili.

Allo scopo di approfondire aspetti tecnici e conoscitivi riguardanti temi iscritti all'ordine del giorno della seduta, il Presidente dell'Assemblea può invitare i responsabili dei servizi e delle strutture comunali o esperti esterni nelle materie trattate.
3. Le funzioni di segreteria, limitatamente alle lettere di convocazione ed alla trasmissione dei verbali predisposti dal Segretario della Consulta di cui all'art. 12, sono svolte da un dipendente comunale, tendenzialmente afferente al Servizio Biblioteca-Cultura, designato dal Responsabile del Settore Servizi Amministrativi.

Art. 6
Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta svolge i seguenti compiti:

- elegge al proprio interno il Presidente;
- elegge al proprio interno il Vice Presidente;
- elegge al proprio interno i componenti del Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 1 del presente Regolamento e verifica l'attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche giovanili.

Art. 7
Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nella prima seduta, tra i propri componenti e sulla base di auto-candidature a maggioranza semplice dei votanti, sulla base dei criteri di validità della seduta indicati nel successivo art. 9.

Non può essere eletto Presidente o Vice Presidente della Consulta colui il quale è titolare di cariche istituzionali o svolge funzioni direttive all'interno di un partito.

Il Presidente rappresenta la Consulta dei Giovani e provvede a convocare e presiedere l'Assemblea ed il Direttivo.

2. Al Presidente spetta nominare, tra i componenti dell'Assemblea, un Delegato per ogni frazione del territorio comunale, quale portavoce, con funzioni di impulso, di istanze ed esigenze specifiche afferenti la propria frazione di provenienza.

3. Il Presidente eletto dalla Consulta dura in carica due anni e può essere rieletto per un solo biennio anche consecutivamente.

Art. 8
Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea con le modalità di cui al precedente art. 7.

2. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento del titolare della funzione.

Art. 9
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità della riunione della Consulta nella quale si procede all'elezione del Presidente, Vice Presidente e del Direttivo, è necessaria la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto.

2. Per la validità di tutte le altre riunioni della Consulta non è prescritto un determinato quorum.

3. L'Assemblea della Consulta delibera a maggioranza relativa dei presenti alla seduta.

Art. 10
Il Direttivo

1. Il Direttivo della Consulta è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea al proprio interno, sulla base di una

rosa di auto-candidature e mediante espressione di voto limitato a due preferenze.

2. Le candidature devono pervenire in Comune entro il giorno precedente alla data della seduta fissata per l'elezione del Direttivo.

3. Non possono essere eletti componenti della Consulta coloro i quali sono titolari di cariche istituzionali o svolgono funzioni direttive all'interno di un partito.

4. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 10 (dieci) candidati, in base al numero di auto-candidature. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti.

5. I membri del Direttivo durano in carica per due anni e possono essere rieletti per un solo biennio anche consecutivamente.

Art. 11

Funzioni del Direttivo

1. Il Direttivo della Consulta svolge i seguenti compiti:

- esercita funzioni di guida, impulso e coordinamento delle attività dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- propone all'Assemblea l'eventuale costituzione di commissioni di lavoro che, a loro volta, eleggono autonomamente al proprio interno un coordinatore non necessariamente appartenente al Direttivo;
- presenta annualmente al Sindaco ed all'Assessore e/o Consigliere Incaricato alle Politiche Giovanili una relazione sull'attività svolta dalla Consulta dei Giovani;
- designa al proprio interno un componente con funzioni di Segretario della Consulta e del Direttivo;

Art. 12

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, designato dal Direttivo in base a quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.

2. Nel verbale devono essere riportate le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni assunte. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere inoltrato al Settore Servizi Amministrativi per le successive trasmissioni al Sindaco, all'Assessore e/o Consigliere Incaricato alle Politiche Giovanili.

Art. 13

Decadenza

1. I componenti della Consulta decadono nei seguenti casi:

- a) decesso;
- b) raggiungimento del trentacinquesimo anno di età;
- c) trasferimento della residenza presso altro Comune;
- d) dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute della Consulta;
- e) sostituzione del rappresentante da parte dell'organizzazione;
- f) verificarsi delle fattispecie elencate dall'art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 235, prevedendosi l'applicazione, in via estensiva, delle disposizioni ivi contenute ai componenti della Consulta;
- g) inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento;
- h) gravi e giustificati motivi, e, precisamente:
 - comportamento pregiudizievole all'immagine o all'attività della Consulta;
 - perdita dei requisiti di onorabilità.

2. La perdita della qualità di componente comporta la decadenza dalle cariche rivestite in seno alla Consulta.
3. L'avvio della procedura di decadenza spetta al Presidente della Consulta entro trenta giorni dal verificarsi/dalla presa conoscenza di una delle condizioni di cui al comma 1; nel caso di reiterate assenze consecutive ingiustificate di cui al comma 1, lett. d, il termine di trenta giorni decorre dalla data della terza assenza consecutiva.
4. La procedura di cui al comma 3 dovrà concludersi entro trenta giorni dall'avvio; il Presidente darà atto dell'intervenuta decadenza in specifico verbale, predisposto ed inoltrato a cura del Segretario al Settore Servizi Amministrativi per le successive trasmissioni al Sindaco, all'Assessore e/o Consigliere Incaricato alle Politiche Giovanili.

Art. 14
Dimissioni

1. I membri della Consulta hanno facoltà di presentare le proprie dimissioni dalla carica con dichiarazione scritta, indirizzata al Presidente della Consulta.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 15
Pubblicità delle sedute

IL'Assemblea ed il Direttivo si riuniscono in una Sede messa a disposizione dal Comune.
Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani sono pubbliche e possono svolgersi, oltre che in presenza, anche in modalità telematica.

Art. 16
Attività regolamentare della Consulta

1. La Consulta può, con propria deliberazione, adottare nel rispetto dei criteri di validità della seduta e della votazione stabiliti nel precedente art. 9, disciplinare ulteriormente la propria attività interna ed il proprio assetto istituzionale in conformità ai principi contenuti nel presente Regolamento.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni Statutarie del Comune ed alle norme contenute nei regolamenti del Comune in quanto compatibili.